



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip.: Caruso Pasquale nato a Torre Annunziata il 05/07/1952 matr.13097 c.f. CRSPQL52L05L245B

Avv.: Stavolo Roberta Via A. D'Isernia, 38-80122 NAPOLI c. f. STVRRT82E50F839N

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.550238 del 09/08/2016, l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.8586/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 29/10/2015;

Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Caruso Pasquale, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma di €. 3.511,90 a titolo di risarcimento del danno da perdita di *chance conseguente alla mancata valutazione del risultato per gli anni 2000 e 2001*, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €.1.200,00, comprensivi di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Stavolo Roberta.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n.555420 del 12/08/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot.n. 676662 DEL 17/10/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola;



Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 386879 del 07/06/2016, ha chiesto alla U.O.D. 13 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Il contenzioso in parola è di tipo seriale pertanto si riporta, in stralcio, quanto già relazionato per la scheda n. 4 (vedi allegato A).

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 8586/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 29/10/2015;

TOTALE DEBITO € **5.926,58**

Sig. Caruso Pasquale matr. 13097

- Importo lordo per mancata retrib. di risultato (anni 2000-2001) € 3.511,90
- Interessi legali maturati al 27/02/2017 € 892,12

Competenze per spese di giudizio Avv. **Stavolo Roberta** € 1.522,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n. 550238 dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale;
- Sentenza n.8586/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il29/10/2015;
- Relazione

Napoli, 19/10/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Advocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0550238 09/08/2016 12,38

Mitt. : Advocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



10 AGO 2016

CC- 8304/13, 761/13, 2148/14, 5272/14, 4931/14 – Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza sottolencate:

Attore	CC. n.	Sentenza	Autor.Giudiz.
De Lima Souza Maria	8304/13	8423/15	Trib.Napoli Lav.
Caruso Pasquale	761/13	8586/15	Trib.Napoli Lav.
Prisco Procolo +altri	2148/14	1176/16	Trib.Napoli Lav.
Pagnozzi Lucia	5272/14	4090/16	Trib.Napoli Lav.
Scognamiglio Daniela	4931/14	9338/15	Trib.Napoli Lav.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico, dr.ssa Manuela Montuori, in funzione di giudice del lavoro,
nell'udienza di discussione del 29.10.2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.35078 dell'anno 2012 del Ruolo generale LAVORO

TRA

CARUSO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avv. R. Stavolo, come da procura
in atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. A. di Lascio

RESISTENTE

dando lettura del dispositivo e delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere dipendente della Regione Campania; che con determinazione dirigenziale agli atti riceveva l'incarico, per gli anni 2000 e 2001, di Responsabile di Posizione Organizzativa, comportante una retribuzione di posizione del C.C.N.L. del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali in misura via via crescente, nonché una retribuzione di risultato pari (a partire dal 2000) al 20% della retribuzione di posizione; che detto incarico veniva svolto dal ricorrente, senza soluzione di continuità; che allo stesso nulla veniva corrisposto a titolo di retribuzione di risultato per gli anni indicati.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: condannarsi la Regione Campania a corrispondergli la somma di cui al ricorso a titolo di risarcimento danni per perdita di chance; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che, nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

La causa, non necessitando di attività istruttoria alcuna, veniva discussa e decisa all'udienza del 7.10.2010 sulla scorta delle motivazioni che qui di seguito si vanno ad esporre.

La domanda può essere accolta nei termini di cui si dirà. La categoria D del CCNL contempla posizioni organizzative che si contraddistinguono per elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Gli impiegati appartenenti a tale categoria sono soggetti a valutazioni periodiche, su base annuale, effettuate sulla scorta di un contraddittorio pieno tant'è che è previsto l'intervento del lavoratore nella fase istruttoria del procedimento. Il CCNL prevede un termine di sei mesi entro i quali deve essere attivato il servizio di controllo interno ed i nuclei di valutazione.

Il trattamento economico del personale appartenente alla suddetta categoria è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

La corresponsione della retribuzione di risultato, commisurata tra il 10% ed il 25% della retribuzione di posizione, è subordinata alla valutazione annuale di cui si è detto, ove la stessa abbia esito positivo.

La stessa, invero, è legata alla produttività del dipendente e può variare tra un importo minimo ed uno massimo, a seconda dei risultati raggiunti.

A giudizio della scrivente, laddove nessuna valutazione sia effettuata da parte della p.a. in ordine al conseguimento dei risultati raggiunti, non può ritenersi sorto il diritto corrispondente, in capo al dipendente, a conseguire la maggiorazione contrattualmente prevista. *"Qualora il contratto collettivo preveda il riconoscimento di maggiorazioni retributive a seguito di una procedura per l'accertamento di una specifica professionalità del lavoratore, il diritto alla maggiorazione sorge, in capo ai lavoratori le cui mansioni presentino i necessari caratteri, soltanto dopo che sia positivamente esaurita la fase procedurale di accertamento. In mancanza di avvio di tale fase, non potendo il giudice sostituirsi all'organo deputato alla valutazione, il lavoratore non può domandare la condanna del datore di lavoro alla liquidazione dell'indennità di professionalità, ma soltanto agire per il risarcimento dei danni per perdita di chance"* (Cassazione civile, sez. lav., 05 settembre 2003, n. 13001).

Con riferimento al ricorrente, per il quale nessuna determinazione dirigenziale risulta essere intervenuta, può trovare ingresso la sola domanda risarcitoria fondata sulla presunta responsabilità contrattuale della Regione Campania per inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, in particolare per violazione dell'obbligo di dare corso alla procedura di valutazione dei risultati conseguiti appare accoglibile, rinvenendosi nell'inadempimento contrattuale della Regione Campania la causa prima della prospettata perdita di *chance*, rappresentata dalla possibilità di ottenere la maggiorazione retributiva in esame, il cui riconoscimento -come detto- è subordinato alla previa valutazione posta in essere dall'ente.

Ebbene, posto che appare del tutto ragionevole che, ove messo a punto il sistema di valutazione, il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione favorevole circa il raggiungimento degli obiettivi, e ciò avendo riguardo alla circostanza che lo stesso ha ottenuto riconferma nell'incarico di posizione organizzativa, sicuramente indizio di corretta esecuzione dell'incarico, appare equo riconoscerle il risarcimento del danno, così come calcolata in ricorso, con modalità che appaiono esenti da censure e dunque condivisibili.

La Regione Campania va dunque condannata al pagamento della somma di € 3.511,90. Su detta somma spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del 2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6 l.n.412/91).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Dette spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosene anticipatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 3511,90 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna, infine, la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1200,00, comprensivi di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Stavolo.

Napoli, il 29.10.2015

IL GIUDICE

d.ssa Manuela Montuori

Sentenza Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 8586/2015
Dip. Caruso Pasquale
Avv.to R. Stavolo

Diritti e onorari			1.200,00
			1.200,00
CPA	4%	1.200,00	48,00
			1.248,00
IVA	22%	1.248,00	274,56
TOTALE FATTURA			1.522,56
RITENUTA	20%	1.200,00	240,00
NETTO A PAGARE			1.282,56

Allegato A

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1214 del 3 marzo 2000, non attribuiva allo scrivente nessuna attività di controllo e/o monitoraggio in merito al processo di valutazione delle Posizioni Organizzative. E' da rimarcare altresì che l'art.11 nell'istituire l'area delle Posizioni organizzative distinguendo tre livelli di complessità e i relativi compensi, prevedeva *“una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione costituito con Delibera di G.R. n. 8493 del 22/11/98”*. Tale sistema non è stato mai realizzato dal suddetto Nucleo, col quale la Regione, successivamente a tale inadempimento, ha interrotto il rapporto di lavoro provvedendo peraltro alla sua soppressione con Deliberazione n. 4853 del 05/10/2000. Pertanto, sarebbe stato quantomeno discutibile da parte degli allora dirigenti di Settore, l'attribuzione di obiettivi, rispetto al cui raggiungimento e quindi valutazione non sarebbe stato possibile pronunciarsi, attesa l'assenza a monte del suddetto sistema valutativo.

Rispetto al danno da perdita di chance se è vero che *il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ...ha l'onere di provare, pure se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato*, è altresì vero che dedurre l'assunto che il dipendente, se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione avrebbe senz'altro conseguito una valutazione positiva dalla circostanza che nell'anno successivo l'incarico di posizione è stato confermato è quantomeno azzardato. Infatti considerato quanto disposto all'art.12 del già citato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: *“Gli incarichi possono essere revocati prima della prevista scadenza con provvedimento scritto e motivato, in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi”*, la revoca dello stesso, mancando il citato sistema di valutazione e quindi la possibilità di fatto di un accertamento negativo, restava relegata agli eventuali mutamenti organizzativi che si fossero verificati.

Nel merito della causa in questione, è utile rilevare che la ripartizione del fondo prevista all'art. 6 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale della Giunta Regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale - fondo per il trattamento economico accessorio anno 2001, autorizzato alla sottoscrizione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6071 del 9/11/2001 - non prevedeva alcun finanziamento alla voce “retribuzione di risultato”. Riguardo in particolare all'esigibilità del premio di risultato, l'assenza di un sistema di valutazione ha impedito di fatto una valutazione nel merito. Tale omissione infatti ha determinato in primis l'impossibilità da parte del Dirigente di attribuire gli obiettivi e successivamente dunque di valutare il raggiungimento degli stessi. Pertanto poiché il suddetto Nucleo non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione suddetta ne consegue l'obbligo ex art. 1218 c.c. a risarcire il danno. E pertanto se è vero che il

raggiungimento del risultato, indispensabile per far valere il diritto alla corresponsione della retribuzione ad esso collegata, non rappresenta invece presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, lo stesso dunque è esigibile allorché il creditore dimostri che l'inadempimento colpevole della controparte abbia causato la perdita della "mera possibilità" di conseguire quel risultato favorevole, come nel caso di specie.

Nella fattispecie in esame il giudice ha ritenuto che tale circostanza, ossia la mera possibilità, e non la certezza, di conseguire tale risultato favorevole fosse integrata dalla riconferma degli incarichi di P.O. al ricorrente, per gli anni successivi. Nella determinazione del quantum si può ritenere che egli si sia comunque attenuto alla giurisprudenza prevalente in materia. Essa difatti è ormai allineata nel ritenere che tale calcolo vada effettuato in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità dei risultati utili assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta, coefficiente spesso individuato nel 50% dell'importo complessivo del vantaggio economico sperato.